



DETERMINAZIONE N. 81

Oggetto: Provvedimento di annullamento in autotutela del Verbale di scrutinio del Consiglio di classe 3^a duale e di tutti gli atti conseguenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso che:

in data 20 giugno 2019 alle ore 10.30 nell'aula tecnica dell'Istituto di Formazione Professionale "Sandro Pertini" di Trento - sezione Legno (Villazzano) si è riunito il Consiglio di classe della 3^a duale per compiere le operazioni di scrutinio volte all'ammissione all'esame al termine dell'a.f. 2018/2019 della classe in oggetto;

in data 3 settembre 2019 alle ore 16.40 si è riunita la commissione di esame della qualifica di Operatore del legno nominata con Determinazione n. 66 di data 01.08.2019 del Dirigente del Servizio per il Reclutamento e gestione del personale della scuola;

in detta sede, come si evince dal relativo verbale, da intendersi qui per relationem integralmente trascritto, la commissione ha rinvenuto errori nel calcolo della soglia minima presupposta per la regolare ammissione all'esame, riscontrando inoltre una discrasia tra le ore di assenza riportate nel registro elettronico, nel registro di classe e nella pagella di uno studente;

la commissione d'esame, dopo essersi confrontata con i competenti Uffici provinciali, ha sospeso la sessione di esame rimettendo gli atti al Dirigente perché riconvocasse alla prima data utile il Consiglio di classe per adottare i provvedimenti necessari

DATO ATTO che all'esito di un ulteriore esame, operato motu proprio da questo Dirigente, sono emerse carenze e inesattezze nel Verbale del Consiglio di classe 3^a duale dell'Istituto di Formazione Professionale "Sandro Pertini" sez. Legno sede distaccata di Villazzano che non involgono soltanto la presenza di meri errori materiali/refusi nell'atto, ma afferiscono a vizi di legittimità come di seguito specificato:

il Consiglio di classe ha disatteso il quadro normativo di riferimento enucleato dalla circolare del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema di data 21.06.2019 prot. N. S116/2019 prot. N. 398490/26.4.3.2017-22, dal DM del 12 ottobre 2015 e dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 1398 del 19.08.2016 allegato 1 punto 7, ma ha al contrario deliberato tenendo conto dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti del 19/10/2018 e dalle vigenti disposizioni provinciali per l'ammissione all'esame del percorso di Formazione Professionale ordinario, concedendo così erroneamente la deroga alla frequenza di almeno il 75% del percorso "con certificato medico o salvo disposizioni normative o disposizioni specifiche di soggetti terzi titolati";

in particolare la percentuale di presenza di uno studente è stata quantificata in 74,14% del percorso personalizzato, dovuto a problematiche riscontrate presso l'azienda dove

Cod. Fiscale 01944590221
ifpsandropertinitrento.it



Sandro Pertini
ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

svolgeva la formazione interna, ma nella tabella di sintesi, che costituisce parte integrante del verbale del Consiglio di classe, è riportata la percentuale di frequenza del 75,14%, dato non desumibile da altre sezioni del verbale stesso;

VALUTATA la necessità di dare riscontro con il presente atto alle evidenze rappresentate dalla Commissione di esame;

RITENUTO necessario procedere al ripristino della corretta azione amministrativa per la tutela dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione, avvalendosi dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla stessa;

CONSIDERATO CHE l'istituto ha il potere di annullare o revocare in via di autotutela i propri atti in presenza di vizi di legittimità, tenendo conto delle preminenti ragioni di salvaguardia dell'interesse degli studenti e delle studentesse di un interesse pubblico concreto e attuale;

CONSIDERATO CHE, ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1398 del 19.08.2016, la durata effettiva del contratto di apprendistato nonché la determinazione della formazione interna ed esterna sono definiti nell'ambito del piano formativo individuale, da ciò consegue che lo studente in questione per il quale si è rilevata la carenza della percentuale di frequenza di formazione esterna potrà vedersi riconosciuta in sede di scrutinio finale, sulla base dell'aggiornamento del patto formativo individuale, la frequenza della formazione interna nell'azienda presso la quale è assunto con contratto di apprendistato, avvalendosi pertanto del dispositivo di flessibilità del suddetto patto formativo recato dalle vigenti disposizioni in materia di apprendistato;

RILEVATO CHE l'istituto conserva il potere di valutare se procedere all'annullamento o alla revoca in via di autotutela del verbale dello scrutinio quando si manifestino determinazioni suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici, tenendo conto delle preminenti ragioni di salvaguardia dell'interesse degli studenti e delle studentesse;

DATO ATTO altresì della sussistenza di un interesse pubblico, concreto e attuale alla riconvocazione del Consiglio di classe affinché l'organo collegiale proceda ad una nuova valutazione comparata degli interessi coinvolti;

VISTO che l'Istituto di Formazione Professionale "Sandro Pertini" opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza, in attuazione delle proprie finalità istituzionali;

DATO ATTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela;

VISTA la legge provinciale del 30.11.1992 n. 23 e ss.mm.;

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm. (in particolare art.21 nonies);

VISTO il Decreto Legislativo del 14.03.2013 n.33;

VISTO l'articolo 23 comma 1 lettera e) e l'articolo 25 della legge provinciale 7.08.2006 e ss.mm.;

VISTO lo Statuto e il Regolamento dell'Istituto "Sandro Pertini";

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 17.10.2005 in materia di annullamento d'ufficio di provvedimenti illegittimi, ai sensi dell'articolo 1, comma 136, della legge 30.12.2004, n.311 e dell'articolo 21-nonies della legge 7.08.1990, n.241, come introdotto dalla legge 11.02.2005, n.15;

Cod. Fiscale 01944590221
ifpsandropertinitrento.it





RICHIAMATA qui, ex plurimis, la sentenza sentenza del 17 novembre 2014, n. 5609 del Consiglio di Stato, sez. VI, "l'annullamento d'ufficio di un provvedimento amministrativo presuppone una congrua motivazione sull'interesse pubblico, attuale e concreto, a sostegno dell'esercizio discrezionale dei poteri di autotutela, con una adeguata ponderazione comparativa, che tenga anche conto dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizione che, su di esso, si sono consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione [...]. Tale intervento in autotutela deve inoltre intervenire in un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati".

VISTI gli atti del Consiglio di Classe dell'Istituto "Sandro Pertini" sez. Legno, sede di Villazzano

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo in applicazione del principio generale di autotutela della Pubblica Amministrazione:

1. di annullare d'ufficio in autotutela, per i motivi in premessa, il Verbale dello scrutinio della classe 3[^]duale, le procedure in oggetto e tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti della Legge provinciale 30.11.1990 n.23 e 241/1990
2. di disporre la convocazione del Consiglio di Classe dell'Istituto di Formazione Professionale "Sandro Pertini" sezione Legno sede di Villazzano per il giorno 26 settembre alle ore 17.30 presso l'aula tecnica dell'Istituto di Formazione Professionale "Sandro Pertini" di Trento - sezione Legno (Villazzano) per il rinnovo dello scrutinio di ammissione all'esame di Operatore del legno sulla base delle evidenze sopra espresse;
3. di convocare i genitori della classe 3[^]duale per il giorno 27 settembre dalle ore 14.30 alle 15.30 per la consegna delle schede di valutazione finale, così come riformulate nel Consiglio di classe
4. di dare immediata comunicazione del presente provvedimento a tutti i componenti del Consiglio di classe 3[^]duale;
5. di pubblicare le disposizioni della presente istanza di autotutela sul sito web dell'Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Nicola Parzian